



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 24 del 29 Giugno 2023

OGGETTO: Richiesta lavoro extra-impiego ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 – Autorizzazione dipendente in Ruolo Nara Marsili;

In data 29 giugno 2023, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito della convocazione, con nota prot. 384 del 26 Giugno 2023 in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 7 Gennaio 2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE del C.d.A.**

Sono presenti n. 3 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI		X
PAOLO PADRINI		X
DANIELA GIORNI	X	
OGLIALORO ROBERTO	X	

Partecipano alla riunione il dr. Paolo franchi, incaricato della redazione del presente verbale.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la presidente Rag. Grazia Meacci, in modalità Audio/Video conferenza ed il componente Lorenzo Pelosi.

Risultano assenti giustificati il componente Dr. Luca Turchi

IL PRESIDENTE

Preso atto che è pervenuta in data 1.06.2023 al Prot. Aziendale n. 339 la richiesta della dipendente in ruolo dell'APSP Istituto Maria Redditi nel profilo di Funzionario ex cat-D, sig. Nara Marsili, con la quale rappresentava la necessità di aprire una P.Iva agricola, essendo la stessa venuta in possesso per successione ereditaria di una azienda agricola posta in Sinalunga a conduzione familiare. La sig. Marsili specificava nella richiesta che la P.Iva le occorre per espletare delle pratiche richieste dalla normativa vigente, assicurando che tale adempimento non influirà sulla normale attività lavorativa e non genererà conflitto di interesse;

Visto lo statuto dell'APSP Istituto Maria Redditi;

Visto il D.Lgs 165 del 2001;

Premesso che

I dipendenti pubblici, secondo quanto stabilito dall'articolo 98 Cost., sono tenuti al dovere di esclusività della prestazione nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, non potendo, quindi, cumulare più impieghi.

Tale principio ha trovato la sua concreta attuazione nella legislazione di riforma del lavoro pubblico e soprattutto nell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, il quale disciplina i casi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

L'unico temperamento a tale disciplina è rappresentato dalle disposizioni contenute nella Legge 662/1996, laddove viene consentito ai dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, di svolgere, previa valutazione dell'esistenza di un eventuale conflitto di interessi operata dalle Amministrazioni, attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il comma 1 dell'articolo 53 del citato T.U. sul pubblico impiego, estendendo la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato di cui all'articolo 60 del d.p.r. 3/1957, a "tutti i dipendenti pubblici" individua le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego stabilendo il divieto di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro".

Il comma 6 dell'articolo 53 individua i casi di compatibilità per i quali si prescinde dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione

Dal combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 53 sono disciplinati gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, i quali devono essere conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Rispetto a tali fattispecie, è necessario richiamare l'interpretazione più restrittiva sostenuta dalla Funzione pubblica.

In particolare, con le due Circolari 3/1997 e 6/1997 sono state fornite alcune importanti indicazioni in tema di incompatibilità.

A conferma del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, la Circolare 3/1997 ha precisato che “le attività consentite sono, comunque, un’eccezione a fronte del più generale e prevalente principio di incompatibilità, il potere di autorizzazione va esercitato, ad opera dell’amministrazione di appartenenza, secondo criteri oggettivi, idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra-istituzionale, oggetto del singolo incarico, alla luce della natura dell’attività medesima, delle sue modalità di svolgimento, dell’impegno richiesto”.

Nella circolare 6/1997 il dipartimento ha aggiunto che “occorre inoltre accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto d’interesse”, specificando che “queste ultime devono essere valutate non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto ma anche in seguito”, poiché “il conflitto è, infatti, riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l’attività istituzionale e quella che si intende svolgere fuori dell’orario, sia successivamente”.

Sono ritenute pertanto incompatibili le attività extra istituzionali che non sono caratterizzate dal requisito della saltuarietà ed occasionalità, considerandole eccezioni rispetto al generale principio di incompatibilità previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Il requisito dell’occasionalità si esprime anche nell’irrilevanza dell’impiego assunto, in quanto comportano un impegno marginale o comunque non prevalente e al di fuori dell’orario d’ufficio.

Il dipendente può ottenere l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, allo svolgimento di altre attività se l’incarico che andrà a ricoprire rispetta i seguenti requisiti:

- temporaneità e occasionalità. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- non deve essere in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- compatibilità dell’impegno lavorativo, derivante dall’incarico, con l’attività lavorativa di servizio, cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

La valutazione dell’Amministrazione deve essere basata sulla verifica della sussistenza di un eventuale conflitto o interferenza con le esigenze di servizio derivanti dal tipo di incarico o dall’attività e intensità dell’impegno richiesto.

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una dettagliata relazione da cui risultino chiaramente il tipo di attività svolta, l’impegno dedicato a tale attività e ogni altra utile informazione, come chiarito anche dalla citata circolare 6/1997, che ha precisato che “il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attività ulteriori; in questo modo l’amministrazione sarà in grado di valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell’autorizzazione, o il rifiuto della stessa”.

È opportuno che l’Amministrazione fissi con Regolamento i criteri che verranno utilizzati, di volta in volta, per concedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività ulteriori, indicando quali situazioni in astratto possono essere ritenute compatibili, per contenuti, qualità e modalità della prestazione.

In assenza di una puntuale determinazione di specifici ed oggettivi criteri operativi da parte dell'Amministrazione, la valutazione dell'autorizzabilità o meno di ogni incarico esterno diventa spesso difficile e incerta, con il rischio di non adottare soluzioni uniformi e non garantire ai dipendenti un trattamento univoco ed imparziale.

In tale contesto, relativamente alla specifica fattispecie del dipendente pubblico full-time che richieda l'autorizzazione al possesso di una partita Iva quale titolare di azienda agricola a conduzione familiare, la Funzione pubblica, nella citata circolare 6/97, ha chiarito che la partecipazione in società agricole a conduzione familiare è configurabile quali attività rientrante tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno.

Il giudice amministrativo, nel richiamare un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato nello specifico che, in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura della partita I.V.A. di per sé non è un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno (T.A.R. Basilicata, Potenza, sentenza 195/2003).

Pertanto, detta attività sarà autorizzabile con l'unico limite che la stessa non richieda un impegno assiduo, incompatibile, come tale, con lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno.

Spetterà, in proposito, all'Amministrazione valutare la compatibilità dell'attività di imprenditore agricolo, in relazione alle modalità concrete nelle quali si effettua, nonché verificare che le modalità di svolgimento di detta attività presentino caratteristiche tali da non interferire con l'attività lavorativa ordinaria del dipendente.

In caso contrario, infatti, si realizzerebbe una situazione di vera e propria incompatibilità col rapporto di pubblico impiego in essere.

Precisato che

Per l'agricoltura si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere 11 gennaio 2002, n. 123/11, non operando quindi appieno il divieto di cui all'art. 53 citato, pur ribadendosi la necessità dell'autorizzazione della amministrazione di riferimento.

Per inciso, analogamente il Dipartimento della Funzione Pubblica con note 18 marzo 1998 ha sancito che l'esercizio di impresa agricola non rientra nel divieto di cui agli articoli 60 e seguenti DPR n. 3/1957 ed articolo 1, comma 60, legge n. 662/1996, ossia non rientra espressamente nelle attività che, ai sensi delle suddette disposizioni, sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

L'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni:

- ✓ La prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 c.c., le attività che esulano da tale ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'art. 60 DPR n. 3/1957, che fa riferimento al commercio e l'industria.

- ✓ La seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

Precisato inoltre

che sussisterebbe l'incompatibilità della sig. Marsili qualora venisse svolta attività di Imprenditore agricolo professionale così come definita dall' art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale “ ... *dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro*”;

che secondo la Cassazione **con una recente Ordinanza (n. 27420/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020)**, non si può essere nel contempo dipendenti pubblici ed imprenditori agricoli: resterebbero salve, tuttavia, specifiche deroghe come ad esempio quella accordata ai dipendenti in part – time c.d. ridotto (entro il 50%);

STANTE QUANTO SOPRA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AD UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI

DELIBERA

1. **Di Autorizzare** la richiesta della, Dipendente in Ruolo dell'APSP Istituto Maria Redditi, sig. Nara Marsili;
2. **Di Dare atto** che nel caso in cui la sig. Marsili venisse a trovarsi nel ruolo di Imprenditore agricolo professionale così come definito dall' art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale “ ... *dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro*” l'autorizzazione di cui al punto 1 sarà da considerarsi automaticamente revocata da questo Consiglio di Amministrazione;

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FAUSTO MUGNAI _____

I CONSIGLIERI presenti

– F.to DANIELA GIORNI _____

– F.to ROBERTO OGLIALORO _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

PAOLO FRANCHI _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6), del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr. PAOLO FRANCHI _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 29/06/2023 al 14/07/2023 - N° Rep. 276

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n. _____

Sinalunga, 29 giugno 2023

Il Responsabile